



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative

Servizio Demanio Marittimo e Marittimo Turistico Ricreativo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 17/01/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI DI COMPETENZA COMUNALE

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59";
- Visto il D.P.C.M. 21/12/1995;
- Visto l'art. 27, c. 3, della legge regionale 01.12.1998, n. 88, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni concernenti il rinnovo ed il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;
- Visto il codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28.06.1949, n. 631;
- Vista la legge 25.08.1991, n. 284, "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- Visto il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive C.E.E. sui rifiuti";
- Vista la legge regionale n. 28 del 07/02/2005 (codice del commercio);
- Visto il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 10.03.2006 in base alla quale le aree demaniali marittime indicate come portuali ai punti 01 e 02 dell'elenco allegato al D.P.C.M. del 21.12.1995 sono trasferite alla competenza gestionale del Comune di Viareggio;
- Vista la legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria anno 2007);
- Visto il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008;
- Vista la deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 136 del 02/03/2009, inerente i periodi di apertura degli stabilimenti balneari;
- Considerato che con verbale di consegna in data 21 marzo 2009 la Capitaneria di Porto di Viareggio

ha trasferito al Comune di Viareggio le funzioni gestorie, relative alle residuali aree demaniali marittime indicate ai punti 3 e 4 dell'elenco ex art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, allegato al D.P.C.M. 21/12/1995;

- Visto il regolamento regionale n. 41/R del 29/07/2009 (norme in materia di barriere architettoniche);
- Vista la L.R. n. 59 del 20/10/2009 (norme per la tutela degli animali);
- Visto il D.L. n. 194 del 30/12/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 26/02/2010 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative), nonché il D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17/12/2012;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/2011, con la quale l'A.C. ha ampliato la stagione balneare fissandone il periodo dal giorno 15 aprile al giorno 15 ottobre di ogni anno;
- Vista la L. n. 217 del 15/12/2011;
- Vista la Legge Regionale Toscana n° 86/2016 ed il relativo regolamento del 07/08/2018 n° 47/R, in materia di turismo;
- Vista la Legge Regionale Toscana n° 62 del 23/11/2018, codice commercio.
- Tenuto conto della vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Viareggio sulla sicurezza in mare e della balneazione;
- Ritenuto di dover disciplinare l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo.

DISPONE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 15 aprile ed il 15 ottobre, in ampliamento della stagione balneare "classica" che va dal 1° maggio al 30 settembre.
2. L'orario di balneazione va dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
3. Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica, nella quale sono indicate le attività esercitate;
 - i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione, in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio;
 - dal 15 aprile al 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.
4. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili con indicazione della mancanza sia del servizio di salvamento, che della segnalazione delle acque interdette alla navigazione ed il limite delle acque sicure.

ART. 2 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del Comune di Viareggio è VIETATO:
 - a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità, sempre nel rispetto dell'ordinanza sulla sicurezza della balneazione emanata dalla competente Capitaneria di Porto, possono essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario, le spiagge libere, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
 - b) Lasciare unità in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio.
 - c) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
 - d) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché con mezzi nautici – ad eccezione di quelli di soccorso – la fascia di mt. 5 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stessi stabilimenti balneari.
 - e) Campeggiare.
 - f) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili o altri mezzi specificatamente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti, qualora

venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap, atti a consentire autonomia negli spostamenti.

g) Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, giochi per bambini, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari durante la sola stagione balneare, previa comunicazione scritta al Comune. Sulla marina di ponente la fascia di cui sopra è quella adibita ai "servizi di spiaggia", così come prevede il Piano Particolareggiato dei viali a mare (PP5, art 3, punto 3.4).

h) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.

i) Esercitare sugli arenili attività di qualsiasi genere (es. pubblicità, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc..), organizzare manifestazioni, senza le prescritte autorizzazioni dell'Autorità competente.

j) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

k) Accendere fuochi;

l) Effettuare spettacoli pirotecnici senza le preventive autorizzazioni delle amministrazioni competenti;

m) Distendere o tinteggiare reti.

n) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.

o) Effettuare la pubblicità massiva mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di manifestini od altro materiale. E' consentita la mera distribuzione di materiale informativo in occasione di eventi specifici, da autorizzare, organizzati presso singoli compendi balneari.

2. Sulle spiagge libere:

- è consentito l'accesso dei cavalli, previa apposita autorizzazione demaniale che disciplini modalità e orari;

- è consentito l'accesso ai cani, purché muniti di guinzaglio e museruola, qualora previsti dalla vigente normativa in materia;

- è vietato l'accesso a tutti gli altri animali.

ART. 3 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori entro i limiti orari consenti dall'Amministrazione Comunale. Al di fuori dei suddetti limiti orari non è consentito l'accesso alle strutture balneari.

2. I concessionari di strutture balneari, nelle ore di apertura dello stabilimento balneare, devono:

a) assicurare a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero transito attraverso l'area in concessione.

b) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità indicate dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Viareggio.

c) curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. Si precisa che nel materiale di risulta non è compreso il cosiddetto "lavarone", il cui trasporto verrà disciplinato con apposito provvedimento.

d) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, dovrà essere adottato uno dei seguenti criteri:

- non più di un ombrellone e relative sedie ogni 8 mq. di arenile in concessione, esclusa la fascia di mt. 5 dalla battigia e l'area destinata alle infrastrutture;

- una distanza minima di 3 mt. da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello stesso;

- nelle concessioni demaniali non potranno essere posizionate passerelle pedonali per l'accesso alla spiaggia sul limite della concessione demaniale marittima a meno che anche il concessionario confinante non decida di collocare la predetta struttura sul proprio lato del limite. Eventuali deroghe al sopraccitato divieto potranno essere valutate previo accordo con il concessionario confinante;

e) non apporre divisioni di qualsiasi tipo (ad esempio: paletti, reti e bidoni per la raccolta dei rifiuti) tra gli stabilimenti balneari nella parte di arenile destinata al posizionamento delle attrezzature per il soggiorno all'ombra.

Si precisa che per la marina di ponente valgono anche le prescrizioni di cui al P.P.5, art. 7, punti 7.11 e

7.12.

Le recinzioni lungo i fronti principali e prospicienti la viabilità pubblica, non potranno superare l'altezza di mt. 1,50.

f) rispettare i requisiti minimi previsti dall'art. 52 del regolamento regionale n. 47/R del 07/08/2018;
g) conformemente al disposto dell'art. 55 del regolamento regionale n° 47/R del 07/08/2018 lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali di affezione al seguito della clientela nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previa raccolta delle deiezioni. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie e danni alle persone e/o cose.

ART. 4 DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Oltre quanto previsto nel precedente articolo, gli stabilimenti balneari, al fine dell'apertura al pubblico, devono rispettare la normativa vigente in materia sanitaria, di commercio e di **intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi**, ferma restando la necessaria autorizzazione/nulla osta ai fini demaniali marittimi.

2. Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 20.12.1982 (suppl. ord. G.U. n. 19 del 20.01.1983) successive modificazioni e/o integrazioni.

I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata, in conformità alle disposizioni vigenti ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili.

Dovrà essere garantita la presenza di un estintore ogni 45 cabine, con un minimo di almeno 3 estintori.

3. Fatto salvo quanto sopra indicato, ciascuna "area a rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, ecc..) dovrà essere dotata almeno di un estintore portatile omologato, contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti. La presenza dell'impianto idrico antincendio non dispensa dall'obbligo di installare gli estintori nelle zone a "rischio specifico di incendio" e di tenerne almeno uno a portata di mano.

4. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

5. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6. I servizi igienici per i soggetti diversamente abili ed il relativo spogliatoio/cabina, ai sensi della legislazione vigente, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

7. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione.

8. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone.

9. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di apparecchio telefonico.

10. E' data facoltà ai concessionari degli stabilimenti balneari, ai sensi della L.R. n. 59 del 20/10/2009, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Sindaco ed apposizione di idonea cartellonistica recante gli estremi della citata comunicazione.

ART. 5 DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R. Toscana n. 62 del 28/11/2018 e relativo regolamento di attuazione.

2. L'esercizio del commercio ambulante nelle aree demaniali marittime è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 30 cod. nav..

3. L'esercizio del commercio ambulante è vietato, in base al vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, nell'area demaniale compresa tra la Fossa dell'Abate ed il canale Burlamacca, negli ambiti dunali e a Torre del Lago Puccini.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime può avvenire solo a seguito di autorizzazione previa presentazione di idonea istanza entro il 30/04 di ogni anno:

a) esclusivamente a piedi e senza ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, a solo titolo esemplificativo, bancarelle mobili, carretti, ecc.;

b) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;

c) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

ART. 6 CORRIDOI DI LANCIO

1. Nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Viareggio potranno essere realizzati, previa autorizzazione/concessione, corridoi di lancio.
2. All'interno dei corridoi è vietata la balneazione e l'ormeggio di qualsiasi unità nautica. Nei tratti di spiaggia retrostanti è possibile, previa autorizzazione/concessione, far permanere un esiguo numero di unità nautiche. Nel caso, invece, di arenili appositamente destinati allo stazionamento, alaggio e varo di unità nautiche, è ivi vietata ogni attività elioterapica.
3. L'utilizzazione degli stessi è subordinata al rispetto delle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Viareggio.
4. L'autorizzazione alla realizzazione del corridoio non implica nessun riconoscimento all'uso esclusivo, da parte del soggetto autorizzato, del corridoio, rimanendo viceversa il corridoio stesso destinato all'uso pubblico.

ART. 7 SANZIONI

1. Art. 1161 del codice della navigazione (Abusiva occupazione di spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata):
"Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo (omissis) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. (omissis)".
2. Art. 1164 del codice della navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici):
"Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo (omissis) è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098. (omissis)".

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza, emanata tenendo conto delle disposizioni sulla sicurezza balneare stabilite con ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

La presente è inviata a tutte le forze di polizia ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate, per conoscenza e seguito di competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

Politiche Abitative

IL DIRIGENTE
Area 1 Istituzionale e

DrFabrizio Petruzzi